

IVA

Distribuzione di prodotti editoriali all'estero a favore dell'editore italiano

di Marco Peirolo

Riguardo alle operazioni con l'estero di prodotti editoriali, è prassi stipulare ai quali viene affidato l'incarico di curare la distribuzione dei prodotti editoriali dell'esportatore nazionale in veste di acquirenti-rivenditori.

Si ipotizzi che il distributore, stabilito in un Paese extra-UE, **anziché versare all'editore italiano uno specifico corrispettivo in denaro** per i prodotti editoriali acquistati in proprio ai fini della successiva rivendita, **s'impegni a pubblicizzare i suddetti prodotti** secondo gli accordi conclusi.

La questione che s'intende affrontare ha per oggetto l'applicazione, alla fattispecie descritta, del **regime speciale** di cui all'art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. n. 63/2013, convertito dalla L. n. 90/2013.

Si tratta, in altri termini, di stabilire se l'IVA, per l'esportazione dei prodotti editoriali destinati al distributore, sia applicabile:

- secondo le **ordinarie disposizioni** contenute nei Titoli I e II del D.P.R. n. 633/1972, ovvero
- attraverso il regime semplificato di imposizione e riscossione dell'imposta basato:
 1. sul **numero delle copie vendute**, oppure
 2. sul **numero delle copie consegnate/spedite** diminuito, a titolo di **forfetizzazione della resa**, del **70%** (per i libri) o dell'**80%** (per i giornali quotidiani e periodici, diversi da quelli pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai cd. "supporti integrativi").

In via generale, il regime speciale implica che sulla base del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti editoriali, comprensiva dei valori aggiunti realizzati da tutti i soggetti che intervengono nei vari anelli della catena distributiva.

In pratica, il documento di addebito emesso dall'editore e dai successivi rivenditori (es. distributori) da parte degli acquirenti, ferma restando – per effetto dell'art. 19, comma 3, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972 – la per l'acquisto/importazione dei beni/servizi relativi alle dei prodotti editoriali, anche se equiparate – ai sensi dell'art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 – alle operazioni non soggette a IVA.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23 del 24 luglio 2014 (§ 2.1, 5, 5.1.1.e 5.2.1), ha confermato che dall'ambito oggettivo di applicazione del regime speciale sono **esclusi** i prodotti editoriali oggetto di **cessione intracomunitaria o all'esportazione**, in quanto si tratta di **operazioni non imponibili**.

Il citato regime si applica, infatti, alle sole attività di commercializzazione, **nel territorio dello Stato**, di prodotti editoriali, sicché – per le operazioni con l'estero – trovano applicazione le ordinarie disposizioni in materia di IVA.

Con riguardo, pertanto, all'esportazione dei prodotti editoriali, la fattura deve essere emessa in **regime di non imponibilità** IVA di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e il documento, in base all'art. 21, comma 6, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, deve riportare l'annotazione “operazione non imponibile” con l'eventuale specificazione della relativa norma di riferimento (comunitaria o nazionale).

Nel caso in esame, l'operazione posta in essere dall'editore italiano rientra nello **schema della permuta**, in quanto il contratto di distribuzione prevede lo **scambio dei prodotti editoriali con una prestazione pubblicitaria**.

Ai fini IVA, la relativa disciplina è contenuta nell'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi (...) sono soggette ad imposta **separatamente** da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate”.

In conclusione, il **principio della tassazione separata** di ciascuna cessione/prestazione che compone l'operazione permutativa porta a ritenere che l'editore italiano, a fronte dell'esportazione posta in essere, è tenuto ad emettere:

- **non solo la fattura**, in regime di non imponibilità IVA, per i prodotti editoriali ceduti al distributore extra-UE;
- **ma anche l'autofattura, con addebito dell'IVA**, per la prestazione pubblicitaria ricevuta,

siccome la medesima assume **natura “generica”** ex art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 ed è quindi territorialmente rilevante in Italia.

L'art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che, per le permute, **la base imponibile** è costituita dal “**valore normale**” del bene o del servizio che forma oggetto di ciascuna operazione. Nel caso di specie, ciò significa che la base imponibile è costituita dal valore normale, rispettivamente, dei prodotti editoriali e della prestazione pubblicitaria, determinato in base ai criteri previsti dall'art. 14 del decreto IVA.

In ordine al **momento impositivo**, è dato osservare che se la prima operazione effettuata è:

- l'esportazione, il momento impositivo coincide, **per entrambe le operazioni**, con **l'effettuazione dell'esportazione**, che rappresenta il corrispettivo del servizio pubblicitario. In questa ipotesi:
 1. la fattura va emessa **entro le ore 24** del giorno di spedizione dei prodotti editoriali all'estero;
 2. l'autofattura, ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, va emessa a quello della spedizione dei prodotti editoriali all'estero;
- la prestazione pubblicitaria, il momento impositivo coincide:
 1. **per la prestazione pubblicitaria**, con la sua effettuazione, che rappresenta il pagamento anticipato dell'esportazione dei prodotti editoriali, per cui l'autofattura va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di ultimazione, in base al combinato disposto degli artt. 21, comma 4, lett. d), e 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972;
 2. , con la spedizione dei prodotti editoriali all'estero, per cui la fattura va emessa del giorno del loro invio.